

## CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

### Prima Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Paola Montanari - Presidente

dott. Antonella Allegra - Consigliere Relatore

dott. Rosario Lionello Rossino - Consigliere

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. .../2021 promossa da:

XX, (c.f. omissis), nata a (omissis), (Matera), il (omissis). (omissis).1951, residente in Modena, via (omissis) n(omissis), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ...(c.f. omissis) e ...(c.f. omissis) del fòro di Modena, elettivamente domiciliata nel loro studio in Modena,....

RICORRENTE IN RIASSUNZIONE

Contro

YY, (c.f. omissis), nato a (omissis), (Modena), il (omissis). (omissis).1947, residente in (omissis), (Modena), via (omissis) n. (omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti..., elettivamente domiciliato presso il loro studio in Modena, via ...

PEC: ...

RESISTENTE IN RIASSUNZIONE

in punto a

giudizio in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di

ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile n. .../2021 depositata in data 17.02.2021, che ha cassato

la sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, n. 1130/2016 del 10.06.2016 e pubblicata il 30.06.2016,

per l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. ./2015 pubblicata in data 19/3/2015 (condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio)

con l'INTERVENTO del Procuratore Generale che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

## LA CORTE

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott.ssa Antonella Allegra;

udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;

letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.a- Con ricorso in data 29 luglio 2009, YY chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio a suo tempo contratto il 16 giugno 1985 con XX e dalla quale era consensualmente separato alle condizioni omologate con decreto del Tribunale di Modena del 28 luglio 2006 e dalla aveva avuto due figli, J nato il (omissis).(omissis).1985 e W nata il (omissis).(omissis).1991, ormai maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, chiedendo contestualmente la modifica del contributo di mantenimento a favore dei figli da € 856,00 a € 600,00 mensile, in quanto divenuto eccessivamente oneroso a seguito del pensionamento e delle spese di cui era gravato, ferma l'assegnazione alla XX della casa familiare in comproprietà con la moglie, convivente con i figli, fino al raggiungimento da parte loro dell'autosufficienza, senza alcun assegno divorzile, non essendo stato neppure stabilito un contributo al mantenimento della moglie in sede di separazione.

1.b- Si costituiva in giudizio XX deducendo di aver perso la vista a causa di una malattia degenerativa di cui soffriva da tempo (la cecità assoluta le era stata riconosciuta il 15 aprile 2005), e che proprio in tale periodo il marito si era legato a una donna russa con la quale ora conviveva; che per tale ragione, era stata costretta a lasciare il proprio lavoro; che a causa dello stato di prostrazione in cui si trovava, pur avendo proposto ricorso ella stessa ricorso di separazione con domanda di mantenimento e di addebito nei confronti del marito, vi aveva poi rinunciato accettando le proposte del YY al solo scopo di porre fine al giudizio, trasformato in consensuale.

Ciò nondimeno chiedeva ora il riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, in considerazione delle proprie condizioni, dell'impossibilità di muoversi autonomamente al di fuori delle mura domestiche e senza l'aiuto di persone, della necessità di un aiuto costante di terzi (la cui retribuzione a tempo pieno non poteva permettersi, delle spese necessarie per diverse attrezzature specializzate, del fatto che la pensione di inabilità le era stata revocata dal 1° agosto 2008 e che gli emolumenti per la cecità erano stati ridotti di 246,73 euro; che il suo reddito non le consentiva di provvedere a se stessa e ai figli, mentre il marito era andato in pensione proprio in corrispondenza della separazione e aveva sicuramente percepito un TFR significativo di cui non l'aveva mai messa a conoscenza, era proprietario di un immobile dato in locazione, viveva gratuitamente con la compagna in un appartamento messogli a disposizione dal fratello.

1.c- Il Tribunale di Modena, dopo aver con sentenza parziale in data 22 luglio 2011 – 13 settembre 2011, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'esito dell'istruttoria, definiva il giudizio quanto alle condizioni del divorzio, con sentenza n. 498/2015 del 21.01.2015 pubblicata il 19 marzo 2015, con la quale (confermando quanto già nel corso dell'istruttoria disposto dal giudice istruttore), riconosceva l'assegno divorzile richiesto dalla XX e determinava l'obbligo del YY di corrispondere un assegno di divorzio di € 400,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2013, revocando inoltre il contributo di mantenimento a favore del figlio J, divenuto autosufficiente, fin dal mese di ottobre 2013, ferme le condizioni relative alla figlia W, e condannando il YY alla rifusione delle spese di lite alla XX.

\*

2.- Avverso la predetta sentenza proponeva appello YY chiedendo alla Corte d'Appello di Bologna di "...revocare il contributo al mantenimento della sig.ra XX posto a carico di YY, stabilendo che la stessa non può conseguire un contributo al proprio mantenimento potendo contare su autonomi redditi ed in ogni caso non ravvisandosi i presupposti normativamente richiesti.

In subordine, ridurre in ogni caso l'importo del predetto contributo stabilito nella gravata sentenza di primo grado, fissandolo nel minore importo che verrà ritenuto congruo e di giustizia, altresì in considerazione della misura del contributo comunque versato in favore della figlia W, ammontante ad € 436,00 mensili.

In riforma della sentenza gravata, dichiarare che la revoca dell'obbligazione del sig. YY a versare alla sig.ra XX il contributo per il mantenimento del figlio J abbia effetti retroattivi, a decorrere dal raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultimo, coincidente con il mese di dicembre 2011, o comunque dal momento della proposizione della domanda da parte del sig. YY (giugno 2012).

Revocare altresì la condanna alla rifusione delle spese di primo grado posta a carico di YY ed in favore di XX.

In via istruttoria, come richiesto, da ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ordinare alla sig.ra XX, titolare di una pensione di invalidità civile e di ulteriore pensione di cieco (parziale o assoluto), di produrre la documentazione comprovante gli importi percepiti a tali titoli, atteso che dal Modello 730 non emergono tali erogazioni, bensì solo i redditi da pensione diretta ex Inpdap (dalla stessa percepita a fronte dell'attività lavorativa).

Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio."

Il ...lamentava :

I) l'erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza impugnata in ordine alla configurabilità dei presupposti per la concessione dell'assegno divorzile di cui alla L. 898/1970 ed alla misura del contributo stante le contraddizioni nella parte motiva della decisione impugnata.

In particolare, il Tribunale avrebbe errato nella valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti posto che la cecità della XX non sarebbe avvenuta successivamente alla separazione ma prima di tale evento; che la somma indicata quale reddito dell'appellante sarebbe errata in quanto riferita al reddito lordo percepito e che la XX non avrebbe depositato alcuna documentazione reddituale aggiornata. YY sosteneva che, tenuto conto dell'indennità di accompagnamento di € 600,00 (di cui erroneamente il Tribunale non aveva tenuto conto) e della pensione di € 1.200,00 mensili, la XX percepiva un'entrata complessiva di circa € 1.800,00 mensili e che ella godeva altresì della casa coniugale, beneficio economicamente non sottovalutabile seppur transitorio. Viceversa, egli affermava di percepire un reddito lordo di € 31.431,00 pari — a seguito delle detrazioni fiscali — a poco più di € 2.000,00 al mese, e che pertanto, non corrispondeva al vero quanto sostenuto dal Tribunale relativamente alla disponibilità di entrate corrispondenti "...a più del doppio.." di quelle della XX, sicché l'attribuzione patrimoniale a suo carico di € 400,00 determinava un'inaccettabile discrepanza fra le condizioni dei due coniugi.

Parte appellante censurava, altresì, la presunzione di possesso di maggiori redditi da parte del YY in costanza di matrimonio, posto che egli avrebbe utilizzato tale reddito per l'acquisto della casa coniugale, per consentire una vita dignitosa alla famiglia e per il mantenimento dei figli nati dalla precedente relazione, e attribuiva al giudice di non aver in alcun modo motivato il tenore dei rapporti durante la convivenza coniugale, come pure di aver attribuito rilevanza ad episodi di violenza domestica riferite da una vicina e mai confermate dalla figlia W. Conclusivamente, il YY affermava l'insussistenza di un peggioramento del tenore di vita della XX e l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile.

II) l'erroneità della sentenza di primo grado sul punto in cui, confermando l'ordinanza 24.10.2013, aveva dichiarato l'irretroattività della revoca dell'obbligo di mantenimento del figlio J, dal momento che quest'ultimo viveva stabilmente a Parigi dal 1.12.2011 e percepiva € 1.643,00 mensili come dottore di ricerca presso l'università, pertanto il padre aveva versato l'importo mensile di € 430,00

al mese alla XX per 23 mesi nei quali J non risiedeva più con la madre ed ella non era gravata dagli oneri di mantenimento.

XX contestava quanto ex adverso dedotto e chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la conferma della sentenza impugnata.

Con Sentenza n. 1130/2016 pubblicata in data 30 giugno 2016, la Corte d'Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di XX di riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5 L. 898/1970; fissava la decorrenza a decorrere dal 1° 12.2011 della cessazione dell'obbligazione paterna al mantenimento del figlio; condannava la XX a rifondere al YY le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

\*

3.- Con ricorso in data 29 ottobre 2016 XX ricorreva dinanzi alla Suprema Corte per la cassazione della decisione della Corte d'Appello, articolando tre distinti motivi:

I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, avendo la Corte di Appello erroneamente affermato l'impossibilità per la XX di richiedere l'assegno divorzile successivamente alla rinuncia in tal senso nel procedimento di separazione e senza provare il peggioramento delle sue condizioni dopo la separazione, e non avendo compiuto alcun accertamento relativo alla situazione economica della stessa, come richiesto dall'art. 5 L. 898/70: evidenziava al riguardo i differenti i presupposti e le diverse finalità dei due istituti dell'assegno di mantenimento e dell'assegno divorzile, l'irrilevanza del fatto che la diagnosi di cecità assoluta era stata emessa prima della separazione nonché l'irrilevanza dell'indennità di accompagnamento ai fini dei redditi, trattandosi di emolumenti destinati alla persona;

II) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – art. 360 n. 5 cpc, quale l'intera consistenza patrimoniale del YY, comprensiva di tutte le utilità da questo percepite e suscettibili di valutazione economica.

III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 L. 898/1970 con riferimento all'art. 337 septies c.c. nonché dell'art. 4 comma 13 L. 898/1970 – art. 360 n. 3 cpc nella parte in cui, riformando la sentenza del Tribunale di Modena, la Corte d'Appello aveva previsto la decorrenza della revoca dell'assegno di mantenimento del figlio J dal dicembre 2011 sulla base del presunto raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, contrariamente a quanto statuito dall'orientamento unanime della Suprema Corte in materia in punto di insufficienza dell'assegno di ricerca e di decorrenza della domanda.

YY eccepiva l'inammissibilità del ricorso e comunque ne chiedeva il rigetto .

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 4224/2021 del 22 gennaio 2021 e depositata il 7 febbraio 2021, ha accolto il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito l'esame del secondo, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa, anche per la regolamentazione delle spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione per il corrispondente nuovo esame.

In particolare, nell'accogliere il primo motivo di ricorso.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale relativa all'interpretazione dell'art. 5 L. 898/1970, la Suprema Corte ha richiamato l'ultimo approdo della Sezioni Unite, che ha abbandonato i vecchi automatismi che avevano dato vita ai due orientamenti contrapposti (da un lato il tenore di vita e dall'altro il criterio dell'autosufficienza, quest'ultimo consacrato nella sentenza n 11504/2017) e della natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzando la necessità della valutazione dell'intera storia coniugale e di una prognosi futura che tenga conto delle condizioni dell'avente diritto all'assegno (età, salute, etc.) e della durata del matrimonio, nonché l'importanza del profilo perequativo - compensativo dell'assegno e la necessità di un accertamento rigoroso del nesso di causalità tra scelte endofamiliari e situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento della decisione del vincolo coniugale con la "vigorosa riaffermazione del principio del principio di solidarietà postconiugale, agganciato ai parametri costituzionali ex art. 2 e 29 Cost."

La Corte, nella sentenza che disposto il rinvio, ha quindi sostanzialmente recepito la prospettazione della ricorrente, ritenendo che il *modus procedendi* [della Corte d'Appello di Bologna] "...si rivela non in linea con i riportati principi dettati dalla descritta statuizione delle Sezioni Unite, perché: i) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di accertare l'inadeguatezza, o meno, dei mezzi della XX, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, sostanzialmente, ha preteso la dimostrazione, da parte dell'odierna ricorrente, di un mutamento delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi (ed in particolare il peggioramento di quelle della odierna ricorrente) rispetto al momento della loro separazione personale, non richiesta, invece, tra i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898/70 in relazione alla spettanza, o meno, dell'assegno divorzile; ii) ha mostrato, in questo modo, di valorizzare il solo criterio dell'autosufficienza economica, e, dunque, il carattere meramente assistenziale dell'assegno in questione, senza minimamente indagare gli ulteriori aspetti perequativi/compensativi (né, in contrario, può essere sufficiente la riduttiva affermazione del YY, rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui "nel caso de quo, non sussistono, in concreto elementi atti ad integrare l'assegno come misura 'compensativa', atteso che la sig.ra XX, come dalla stessa ammesso nel corso dell'istruttoria di primo grado, ha sempre pienamente perseguito la sua attività di insegnante sino al pensionamento, non avendola dovuta sacrificare per la cura della famiglia in quanto si avvaleva, grazie ai redditi congiunti dei due coniugi, dell'ausilio di una

'domestica ad ore e babysitter'."); iii) ha seguito una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi", solo apparentemente contestualizzandolo nella specifica vicenda coniugale. Invero, non si è dato conto dell'intera storia matrimoniale, né del nesso di causalità tra le scelte endofamiliari e la situazione della XX al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, né, soprattutto, del contributo fornito da entrambi gli ex coniugi alla conduzione familiare e come esso abbia inciso sulla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due (dovendosi qui ribadire l'irrilevanza, in contrario, della già riportata, riduttiva, affermazione del YY, rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., nonché di quella, ulteriore, secondo cui "il reddito di YY, così come quello della sig.ra XX, era infatti integralmente destinato al soddisfacimento delle esigenze dei suoi quattro figli [due nati dal precedente matrimonio] ed al pagamento dei due mutui contratti per l'acquisto della casa coniugale.").

Quanto al terzo motivo di ricorso, e segnatamente in ordine al limite alla retroattività della statuizione modificativa od estintiva dell'obbligo di mantenimento alla espressa domanda di parte, la Suprema Corte ha osservato che "...la decisione del giudice relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluenza il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (come, invece, ha opinato la corte distrettuale), rispetto alla data della domanda di modificazione."

Ciò posto, la Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, nei limiti enunciati, rinviando a questa Corte di Appello, in diversa composizione, per il nuovo esame.

\*\*\*

4.- XX ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'Appello di Bologna, con atto di citazione in appello in riassunzione, ex art. 392 cpc, della controparte per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Darsi atto che in forza di quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione con l'ordinanza n. ...del 22 gennaio 2021, depositata in cancelleria il 17 febbraio 2021, XX ha diritto a percepire da YY, così come già determinato dal Tribunale Civile di Modena con la sentenza del 19 marzo 2015, ed a

far tempo dalla domanda (ottobre 2009), o comunque dalla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (settembre 2011), un assegno mensile di divorzio nella misura di € 400,00, o in quella diversa maggiore o minore somma che la Corte d'Appello dovesse ritenere equa, con gli interessi di mora dalla decorrenza al saldo.

Fissarsi la decorrenza della revoca dell'obbligo del contributo al mantenimento del padre per il figlio J alla data della domanda, e pertanto a giugno 2012.

Condannare inoltre YY a restituire a XX le somme che essa ha dovuto pagare a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 10-30 giugno 2016, e precisamente a restituire € 15.410,50, con gli interessi dal pagamento al saldo.

Condannare inoltre YY a pagare tutte le spese processuali relative ai giudizi definiti con sentenza del Tribunale di Modena nr. 498 del 21 gennaio-19 marzo 2015, con sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1130 del 10-30 giugno 2016, nonché del giudizio di Cassazione definito con l'ordinanza n. 4224 del 22 gennaio-17 febbraio 2021, e del presente giudizio di rinvio."

5.- Si è costituito nel presente giudizio di rinvio, contestando le pretese avversarie, il resistente il riassunzione, YY.

Il YY ha, in particolare, evidenziato che la Corte di legittimità non avrebbe riconosciuto il diritto all'assegno divorzile in favore della ex coniuge, avendo piuttosto affidato alla Corte adita il compito di procedere al nuovo esame della domanda secondo i principi dettati dalle S.U. del 2018, e ha insistito nell'assenza dei presupposti richiesti ai fini del riconoscimento anzidetto, non essendo emerso alcuno squilibrio dalla comparazione delle risorse economiche dei due ex coniugi e non essendo stata accertata l'inadeguatezza dei mezzi della richiedente.

L'appellato ha, poi, sottolineato che il concetto di "mezzi adeguati" comprenderebbe l'insieme di tutte le entrate e disponibilità suscettibili di valutazione economica, pertanto, i mezzi a disposizione della XX ammonterebbero ad una somma superiore ad € 27.000,00 annui, oltre il godimento in via esclusiva della casa familiare di cui sono proprietari per la quota di 1/2 ciascuno; che, nel caso di specie, l'assegno divorzile non assolverebbe una funzione compensativa, non avendo la richiedente sacrificato le proprie aspettative professionali ed avendo entrambi i coniugi contribuito alla vita familiare e alla formazione di un patrimonio comune senza accumulare risparmi personali, e che la ricorrente avrebbe chiesto solo nel presente giudizio la modifica in punto di decorrenza del riconoscimento dell'assegno, pertanto, tale domanda sarebbe inammissibile in quanto la mancata contestazione in appello avrebbe comportato una rinuncia.

Il YY ha evidenziato che, nonostante il decreto del Tribunale di Modena del 21.5.2019 di revoca dell'assegnazione della casa familiare alla XX, quest'ultima continua a godere in via esclusiva di tale immobile senza versare alcuna indennità all'appellato, il quale corrisponderebbe un canone mensile al fratello nell'abitazione ove vive e non avrebbe la disponibilità economica per acquistare la quota della XX; gli ex coniugi non sarebbero, inoltre, riusciti a trovare un accordo sulla destinazione dell'immobile e sulla divisione del prezzo di vendita, costringendo parte appellata ad instaurare un giudizio per lo scioglimento della comunione tutt'ora pendente.



Ha quindi chiesto il rigetto delle domande tutte svolte da XX nei propri confronti, non sussistendo i presupposti dell'assegno divorzile, e in ogni caso, in via subordinata, ha chiesto la riduzione dell'importo del predetto contributo richiesto da XX, da fissarsi nel minore importo che verrà ritenuto congruo e di giustizia.

Quanto al figlio maggiorenne J, ha chiesto la declaratoria di revoca dell'obbligazione di YY a versare a XX il contributo per il mantenimento del figlio J abbia effetto dalla proposizione della domanda giudiziale da parte del sig. YY (giugno 2012), con conseguente obbligo della XX di restituire le somme a tale titolo incassate in eccesso sino all'ottobre 2013.

6.- Il Procuratore Generale è intervenuto in giudizio e ha chiesto l'accoglimento di quanto domandato dalla ricorrente in riassunzione.

All'udienza del 27 maggio 2022, la Corte ha disposto l'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio e ha invitato le parti a produrre l'aggiornamento della documentazione reddituale e comunque relativa agli emolumenti percepiti.

All'esito, all'udienza del 28 ottobre 2022, sono comparse le parti, le quali si sono riportate ai propri atti e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

7.- È appena il caso di osservare che in questa sede è demandato alla Corte d'Appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte, la quale, nell'ordinanza che ha disposto il rinvio, ha accolto il primo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata si rivela non rispettosa dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970, così come attualmente interpretato dalle Sezioni Unite, e il terzo motivo di ricorso, in quanto la decisione giudiziale di revisione dell'assegno di mantenimento non può avere decorrenza anticipata rispetto alla data della domanda di modificazione.

7.1- Sotto il primo profilo e dunque quanto alla spettanza dell'assegno divorzile in capo a XX, come già sopra ricordato, la Corte di Cassazione ha evidenziato l'erroneo percorso seguito in precedenza dall'organo giudicante di merito, fornendo così a questa Corte nel dettaglio le indicazioni per ricondurre la valutazione nell'ambito del corretto perimetro.

Come sopra ricordato, è stato detto che la precedente decisione era, in particolare, "...non in linea con i riportati principi dettati dalla descritta statuizione della Sezioni Unite perché: i) quanto alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, al fine di accertare l'inadeguatezza, o meno, dei mezzi della XX, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, sostanzialmente, ha preteso la dimostrazione, da parte dell'odierna ricorrente, di un mutamento delle rispettive condizioni economiche degli ex coniugi (ed in particolare il peggioramento di quelle della odierna ricorrente) rispetto al momento della loro separazione personale, non richiesta, invece, tra i criteri di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 898/70 in relazione

alla spettanza, o meno, dell'assegno divorzile; ii) ha mostrato, in questo modo, di valorizzare il solo criterio dell'autosufficienza economica, e, dunque, il carattere meramente assistenziale dell'assegno in questione, senza minimamente indagare gli ulteriori aspetti perequativi/compensativi (né, in contrario, può essere sufficiente la riduttiva affermazione del YY, rinvenibile alla pag. 10 della sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., secondo cui "...nel caso de quo, non sussistono, in concreto elementi atti ad integrare l'assegno come misura 'compensativa', atteso che la sig.ra XX, come dalla stessa emesso nel corso dell'istruttoria di primo grado, ha sempre pienamente perseguito la sua attività di insegnante sino al pensionamento, non avendola dovuta sacrificare per la cura della famiglia in quanto si avvaleva, grazie ai redditi congiunti dei due coniugi, dell'ausilio di una 'domestica ad ore e babysitter'."); iii) ha seguito una concezione assolutistica ed astratta del criterio "adeguatezza/inadeguatezza dei mezzi", solo apparentemente contestualizzandolo nella specifica vicenda coniugale. Invero, non si è dato conto dell'intera storia matrimoniale, né del nesso di causalità tra le scelte endofamiliari e la situazione della XX al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, né, soprattutto, del contributo fornito da entrambi gli ex coniugi alla conduzione familiare e come esso abbia inciso sulla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due."

In ossequio a quanto disposto dalla Suprema Corte, occorre preliminarmente evidenziare che non si può più discutere circa la pacifica irrilevanza in questa sede divorzile dell'eventuale rinuncia operata dalla XX all'assegno di mantenimento in sede di separazione e alla sua declaratoria di autosufficienza in quel giudizio, dal momento che, come noto e ribadito dalla Corte, l'assegno divorzile presenta una natura giuridica e presupposti differenti rispetto a quelli dell'assegno di mantenimento, poiché si fonda sul principio della solidarietà post coniugale e "...il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza ... l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio."

Dovendosi procedere al nuovo esame della domanda di assegno divorzile alla luce della nuova interpretazione dell'art. 5 comma 6 L. 898/1970 espressa dalla nota sentenza a Sezioni Unite dell'11 luglio 2018, n. 18287, occorre allora tener debitamente conto non solo della natura assistenziale ma anche di quella compensativa-perequativa dell'assegno in questione, e valutare la reciproca condizione di autosufficienza dei coniugi compiendo un'opera di ponderazione unitaria e concreta di tutti i criteri equiordinati previsti dall'art. 5 co. 6 L. 898/70

Non v'è dubbio, peraltro, che sia comunque necessario, anche in questa sede, prendere le mosse dalla comparazione fra le condizioni economico reddituali delle parti al fine della preliminare verifica delle condizioni indicate dal suddetto art. 5.

La lettura della documentazione in atti, finalmente integrata dalle parti a seguito dell'ordine disposto da questa Corte, consente di ritenere che il YY è sempre stato ed è effettivamente ancora oggi titolare di beni e redditi superiori a quelli della ex moglie.

Ripercorrendo a ritroso le indicazioni di cui alle note autorizzate depositate rispettivamente il 13 e il 15 settembre 2021 (e i modelli 730 allegati) si evince che YY ha denunciato nel 2022 (con riguardo all'anno fiscale 2021) un reddito complessivo di 32.487,00 (detratte imposta netta e addizionali regionali e comunali 25.228,00), analogamente alle annualità precedenti (730/2021: 32.462,00; 730/2021: idem; 730/2019: 32.225,00; 730/2018: 31.987,00; 730/2017: 29.077,00. Considerando l'imposta netta e le addizionali l'importo complessivo netto si aggira sempre fra i 24.000,00 e i 25.000,00 euro annui).

XX, invece ha denunciato importi, al netto delle imposte, non superiori a 14.234,00 euro (730/2022, relativo ai redditi 2021: al netto delle imposte e addizionali euro 14.234,00 e importi del tutto analoghi nelle annualità precedenti, salvo quanto al 730/2018, nel quale il reddito complessivo denunciato è di 14.926,00 con reddito netto 13.896,00 e l'anno 730/2017 in cui il reddito complessivo netto è 18.771,00)

E' quindi evidente la discrepanza fra i redditi (da pensione) percepiti da entrambe le parti: mentre YY può contare su una pensione di circa 2.100,00 euro mensili, la XX ha una pensione come insegnante di circa 1.118,00 euro mensili.

YY, inoltre, è proprietario per metà della casa familiare e per intero di altro immobile dato in locazione, in relazione al quale non ha mai fornito documentazione, ma che in alcune pregresse dichiarazioni dei redditi risulta per via dell'indicazione dell'imposta cedolare secca (v.730 relativo agli anni 2013 e 2014 pare indicato il canone di locazione percepito, ossia € 5.641,00 nel 2013 ed € 3.249,00 nel 2014). Dalla documentazione fiscale da ultimo prodotta il 13 settembre 2022 nulla risulta; tuttavia, è lo stesso resistente a dichiarare nelle note di accompagnamento in tale data, di percepire, oltre agli importi reddituali sopra menzionati, anche € 5.584,00 per canoni di locazione netti ( € 6.204,00 per canoni di locazione imponibili tassati con cedolare secca quindi detratti € 620,00), e tale importo quanto meno nelle annualità relative al 2022, 2021, 2020, 2019. Se ne desume che attualmente il YY percepisce annualmente almeno 30.812,00 euro netti all'anno, ossia euro 2.567,66 mensili. Egli inoltre non ha in alcun modo dimostrato nel corso degli anni del presente giudizio (instaurato dinanzi al Tribunale di Modena nel 2009), nonostante le contestazioni della controparte circa l'assunto di tale onerosità, di dover pagare al fratello un canone per l'appartamento che questi gli

ha messo a disposizione; né ha mai dimostrato di dover provvedere al mantenimento dell'attuale compagna di nazionalità russa (che egli in sede presidenziale ha dichiarato essere docente universitaria in pensione) e tanto meno ha offerto elemento di prova alcuna circa il TFR percepito con il pensionamento, avvenuto proprio in concomitanza della separazione e che — tenuto conto degli anni di lavoro svolto e della buona retribuzione percepita — si può presumere abbia costituito un ottimo supporto nell'assolvimento degli obblighi di mantenimento della prole e per se stesso.

Vero è che XX, a causa della sua cecità percepisce un'indennità di accompagnamento che negli ultimi anni è variata dai 14.000,00 euro annuali circa (2016, 2019 , 2020) a 9.700,00 euro nel 2017 (11.375,16 nel 2018) attestandosi nel 2021 sui 12.303,35 euro. Tale emolumento, peraltro, a prescindere dalla sua non assoggettabilità a imposte (che è irrilevante ai fini che ci occupano) e pur dovendo essere tenuto presente, per un'adeguata valutazione delle risorse di chi lo percepisce per far fronte alle proprie esigenze, non è certo equiparabile ad un reddito, essendo finalizzato per sua natura alle particolari esigenze, appunto "di accompagnamento", della persona affetta da gravi patologie (nel caso di specie appunto la cecità). Il fatto che la ricorrente non abbia dimostrato di aver assunto una persona di supporto a tempo pieno (fermo restando che nel corso dell'istruttoria del 2010 e i testi C. F., E. Z. e G. L., come pure la figlia W hanno confermato che ella si avvaleva dell'aiuto di una persona sia pure non a tempo pieno, non potendo sostenere un onere maggiore, ma avendo necessità tutti i giorni, ricorrendo per il resto all'aiuto di conoscenti) va oggi valutato anche in considerazione del tempo trascorso e dell'età della XX, la quale ha ora 71 anni: ben si può e si deve presumere che le sue esigenze di assistenza siano e diverranno sempre maggiori.

Per quanto sopra detto la sperequazione dei redditi tra le parti deve ritenersi senza dubbio significativa e ulteriore rispetto alla semplice differenza di circa 500 euro (riferibili al canone di locazione ammesso) fra le rispettive pensioni e indennità delle parti. Non solo: deve inoltre rilevarsi che la ricorrente in riassunzione vive ancora attualmente nella casa familiare di cui è comproprietaria al 50% e che le era stata assegnata in quanto vi abitava insieme ai figli fino alla loro autosufficienza. Ora l'assegnazione è stata revocata (con decreto in data 17 aprile -21 maggio 2019) e l'ex marito ha instaurato un giudizio di divisione tuttora pendente, nel quale ha chiesto altresì l'indennità di occupazione. La XX dovrà quindi a breve procurarsi un altro alloggio per il quale dovrà pagare un canone o comunque dovrà corrispondere un indennizzo per l'occupazione della quota d'immobile di pertinenza del YY, con evidente aggravamento della propria condizione economico-reddituale.

\*

Altri elementi devono poi essere considerati ai fini della valutazione della sussistenza del diritto all'assegno divorzile in capo a XX.

Come ha evidenziato la Suprema Corte nella decisione che ha disposto il rinvio, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, l'assegno divorzile non assume più una mera natura assistenziale bensì una natura composita, assistenziale, perequativa-compensativa e risarcitoria, ed impone al giudice una valutazione e quantificazione che tenga conto dell'intera storia coniugale, del contributo apportato dal coniuge alla realizzazione della vita familiare, della durata del matrimonio e della prognosi futura in base alle condizioni dell'avente diritto. In particolare, la riconosciuta natura perequativa-compensativa comporta un accertamento rigoroso di tali aspetti e del nesso di causalità tra le scelte endofamiliari assunte e la situazione dell'avente diritto al momento dello scioglimento del vincolo coniugale, dovendosi abbandonare il criterio della adeguatezza o inadeguatezza dei mezzi radicata sul tenore di vita.

In concreto si osserva che, una volta verificata la sussistenza di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, deve indagarsi in ordine al profilo compensativo-perequativo, e al contributo apportato dalla moglie alla realizzazione della vita familiare, della durata del matrimonio, sempre effettuando una valutazione prognostica futura in base alle condizioni dell'avente diritto.

Ebbene, è inequivocabilmente emerso dalle prove e da quanto detto dalla figlia W l'apporto della XX alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio comune e di quello personale del coniuge: la stessa ha difatti lavorato come insegnante e si è sempre dedicata alla cura e gestione dei propri figli e della casa, destinando tutte le proprie energie ed attenzioni alla famiglia ed al coniuge tanto che lo stesso appellato ha evidenziato in termini critici e negativi che la XX attendesse il sabato per fare le spese, tuttavia, tale circostanza testimonia il fatto che l'appellata dedicasse ed organizzasse tutto il proprio tempo per la conduzione del ménage familiare. Di non poco significato è poi quanto emerso dall'istruttoria svolta in primo grado, circa il contributo fornito dalla appellata nella gestione degli altri figli del YY (avuti da una precedente unione), i quali trascorrevano regolarmente con la nuova famiglia del padre periodi di tempo "ordinario" e di vacanza, sicché il supporto della XX nei confronti del marito e della complessiva organizzazione familiare è stato sia dal punto di vista affettivo che materiale e il contributo fattivo fornito dall'appellante e che tale contributo deve essere compensato, anche tenuto conto della durata di 21 anni dell'unione matrimoniale (considerando la data del decreto di omologa della separazione).

\*

Venendo al quantum dell'assegno si deve tener conto degli indici di cui all'art. 5 l. div. ora richiamati e alla condizione e all'età dell'appellata e delle sue potenzialità future (ormai, per quanto sopra venute meno). Peraltro, come già sopra detto, non può ignorarsi che XX per le esigenze di accompagnamento e di accudimento della propria persona gode di una specifica indennità: va detto che tale indennità non può peraltro soddisfare le finalità perequative e compensative proprie dell'assegno divorzile, che va quindi riconosciuto, nella misura reputata congrua di 300 euro mensili.

Nessuna duplicazione, quindi va riconosciuta in favore della XX, stanti le diverse finalità delle due corrisposizioni (indennità di accompagnamento e assegno divorzile). Né tale riconoscimento comporta un detrimento a carico di YY. Infatti, ipotizzando con un importo di tale misura, aggiunto a quello di 1.186,16 (mensilità della pensione complessiva netta quale insegnante percepita dalla donna nell'ultimo anno) la ricorrente, la quale vive sola, verrebbe a fruire di un importo mensile di circa 1.486,16 euro, con il quale provvedere alle spese abitative (oltre che alle utenze quelle del futuro canone di locazione per il quale l'importo di 300 euro mensili difficilmente può bastare), alimentari e delle ordinarie esigenze di vita, potendo utilizzare per le specifiche necessità di accompagnamento e di cura della persona l'indennità di accompagnamento di circa 1.000 euro mensili. Al YY, rimarrebbero circa 2.300,00 euro mensili nette (sempre ipotizzando che il canone di locazione da questi percepito per la locazione dell'immobile di sua proprietà sia effettivamente soltanto di 500 euro mensili, come ammesso, non avendo egli fornito alcuna documentazione al riguardo), ampiamente congrui per le esigenze di una persona (per quanto noto in salute) e che vive gratuitamente in un alloggio unitamente all'attuale compagna, anch'ella pensionata, con la quale verosimilmente condivide le spese.

Tale importo, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, spetta alla ricorrente con la medesima decorrenza stabilita nella sentenza impugnata (24 ottobre 2013), non essendo stata tale decorrenza impugnata a suo tempo dalla XX.

7.2- Nulla quaestio, invece, in punto di decorrenza della revoca del contributo al mantenimento del figlio J in capo al padre.

La Corte di Cassazione al riguardo ha affermato che il diritto al contributo di mantenimento e il corrispondente obbligo di versarlo "...conservano la loro efficacia, sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo suddetto, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo (come, invece, ha opinato la corte distrettuale), rispetto alla data della domanda di modificazione."

In aggiunta a ciò la Corte ha precisato che "...allorquando si discuta — come nel caso in esame — del momento estintivo di un siffatto obbligo di cui precedentemente sia stata accertata l'esistenza, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda di parte.". Entrambe le parti hanno chiesto, in conformità con tale statuizione, che la sentenza del Tribunale di Modena sia riformata nel senso della decorrenza della revoca dalla data del 28 giugno 2012, quando — nel corso del giudizio di primo grado — è stata depositata l'istanza del YY di revoca del contributo al mantenimento del figlio J.

Premesso quindi che non è più in discussione che J abbia raggiunto l'indipendenza economica a tale data e neppure che già dal 1° dicembre 2011, J si era trasferito a Parigi per un dottorato di ricerca triennale che gli assicurava € 1.600,00 mensili; che era stato raggiunto a Parigi dalla fidanzata, con la

quale ha formato un proprio nucleo e che ha in seguito sposato, deve ritenersi pacifico che dall'epoca della domanda (28 giugno 2012) fino all'ottobre 2013 (data individuata dal Tribunale per la decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento in capo al padre) le somme eventualmente versate dal YY alla XX non sono state effettivamente deputate ad assolvere un obbligo alimentare.

Ben può applicarsi pertanto il principio secondo il quale l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012) (Cass, I Sez Civ, Ordinanza 29 novembre 2019 - 13 febbraio 2020, n. 3659): gli importi eventualmente versati a tale titolo dal luglio 2012 all'ottobre 2013 devono quindi essere restituiti.

8.- La riforma — anche se parziale — della decisione impugnata determina l'obbligo del giudice di appello di procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.

Nella fattispecie, inoltre, a questa Corte d'Appello è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come disposto dalla Suprema Corte della sentenza 4224/2021, mentre quelle del primo giudizio d'appello, conclusosi con la sentenza cassata, seguono la sorte della decisione e devono ritenersi non dovute e da restituire alla parte soccombente che le abbia in concreto rifuse in virtù della decisione posta nel nulla.

Nel caso di specie l'accoglimento della domanda di assegno divorzile per un importo di 300 euro mensili, anche se quantificato in misura inferiore a quanto inizialmente richiesto in primo grado (500 euro aumentabile a 700 euro) e a quanto disposto con la sentenza impugnata (400 euro), importo al quale la XX ha prestato acquiescenza in appello avendo chiesto la conferma della decisione impugnata da controparte, consente di ritenere prevalentemente soccombente il YY. Peraltro, la suddetta riduzione nel "quantum" richiesto dell'assegno divorzile, il mutato orientamento giurisprudenziale in materia di assegno divorzile intervenuto in corso di causa, la revoca del contributo al mantenimento del figlio maggiorenne J con decorrenza diversa da quella proposta da ciascuna delle parti, consentono di ritenere equa la parziale compensazione delle spese di lite — in misura della metà — di tutti i gradi di giudizio.

Tali spese sono liquidate, ai sensi del DM 147/2022, trattandosi di prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 con riferimento ai valori medio-bassi (e con esclusione dei compensi per la fase istruttoria e di trattazione nel presente giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, in quanto non svoltesi), valore indeterminato basso, per l'intero come segue:

- quanto al primo grado di giudizio come da sentenza impugnata (5.000 euro di cui euro 300 per spese) oltre accessori (art. 2 DM);

- quanto al primo giudizio d'appello in complessivi 6.000,00 euro per compensi (art. 12 DM); - quanto al giudizio in Cassazione in complessivi euro 6.000,00 per compensi (art. 13 DM);

- quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 6.000,00 per compensi (art 12 DM)

9.- Il parziale accoglimento del gravame comporta l'insussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da YY nei confronti di XX avverso la sentenza n 1130/2016 del Tribunale di Modena, nel giudizio di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile n. 4224/2021, così provvede:

1) in parziale riforma della decisione impugnata determina l'assegno divorzile dovuto da YY in favore di XX in misura di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT dei prezzi medi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati;

2) fissa al 28/06/2021 (anziché al 24 ottobre 2013) la decorrenza della cessazione dell'obbligazione paterna di contribuire al mantenimento del figlio J;

3) condanna YY a rifondere a XX la metà delle spese di lite sostenute in primo grado, nel giudizio di legittimità, nel presente giudizio di rinvio, così liquidate per l'intero:

- euro 5.000 (di cui euro 400 per spese), oltre a IVA e c.p.a. come per legge;

- euro 6.000 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, quanto al primo giudizio d'appello;

- euro 6.000 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, quanto al giudizio di legittimità;

- euro 6.000 per compensi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge, quanto al presente giudizio di rinvio.



Compensa la restante metà.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

dott. Antonella Allegra

Il Presidente

dott. Paola Montanari